

**DGR n. 782 DEL 4.07. 2008.**

**ESTENSIONE AGLI INTERVENTI ED ALLE OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI DI INIZIATIVA PUBBLICA DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI APPROVATE CON D.M. 14/01/08**

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "istituzione del Servizio Nazionale della Protezione

civile" che all'art. 3 definisce le attività ed i compiti della protezione civile precisando che :

- la "previsione" consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione della cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
- la "prevenzione" consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

VISTO l'art. 5 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazioni dalla legge 27/07/2004 n. 186 e ss.mm.ii. il quale prevede al comma 2-bis l'avvio di una fase sperimentale transitoria per l'applicazione delle norme tecniche da emanarsi con le procedure di cui all'art. 52 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

VISTO il D.M. del 14/01/2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 29 del 4.02.2008 ed entrato in vigore il 5 marzo 2008 con il quale sono state approvate le nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni";

VISTO il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 3, che all'art. 20 comma 1 stabilisce la proroga del termine del regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni al 30 giugno 2009;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" che all'art. 2 comma 3 prevede l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21 ottobre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 252 del 29 ottobre 2003), con cui ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della citata Ordinanza n. 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale sopra individuate;

VISTA la D.G.R. n. 1384/2003 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

CONSIDERATO che gli elenchi delle opere di competenza regionale sono stati definiti in forma congruente con quelli dello Stato, in modo da rendere i due insiemi coerenti, non sovrapposti e complementari;

CONSIDERATO che così come disposto dall'art. 20 comma 4 della citata Legge n. 31/2008, nel periodo transitorio qui citato, il legislatore impone l'applicazione della nuova normativa tecnica solo per "le nuove progettazioni e le verifiche tecniche degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003".

RITENUTO che quanto disposto nell'art. 20 comma 4 della Legge n. 31/2008 sta creando e può creare durante il periodo transitorio incertezze relative all'identificazione degli edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali di cui è prevista l'obbligatorietà dell'applicazione delle sopracitate Norme Tecniche per le Costruzioni;

CONSIDERATO che, durante la fase transitoria e sperimentale di applicazione delle sopra citate Norme Tecniche per le Costruzioni, verrà attuata una verifica e valutazione da parte di un'apposita Commissione delle problematiche emerse e dei risultati ottenuti anche al fine degli adeguamenti normativi che si potrebbero rendere necessari;

RITENUTO che per la fase transitoria e sperimentale di applicazione delle sopra citate Norme Tecniche per le Costruzioni sia necessario comprendere, oltre agli edifici ed opere inseriti nell'elenco A e B dell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003, anche quelli inseriti nell'elenco A e B dell'allegato alla DGR n. 1384/2003, limitatamente a quelli di

iniziativa pubblica, in quanto definiti elenchi complementari nella stessa delibera con il fine di imporre l'utilizzo delle norme più evolute ed aggiornate a tutti gli edifici strategici e rilevanti limitando al tempo stesso l'eventuale aumento dei costi durante il periodo transitorio ai soli interventi di iniziativa pubblica;

RITENUTO quindi necessario dare un'unica interpretazione alle norme stesse, al fine di ottenere una omogenea applicazione sul territorio regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Incendi Boschivi e Protezione Civile

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di estendere l'obbligatorietà dell'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale il 14/01/2008 anche agli edifici ed opere le cui tipologie sono inserite negli elenchi regionali approvati con D.G.R. n.1384/2003 limitatamente a quelli di iniziativa pubblica;
- b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- c) di pubblicare altresì il presente atto sul portale telematico della Regione Liguria dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.